

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3651 del 18/07/2022
Oggetto	Rif. SUAP 39/2019. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta OLEIFICIO SPERONI srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3842 del 18/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 6590 del 19/02/2019 e acquisita da Arpae al prot. n. PG 27463 del 20/12/2019, presentata dalla società Oleificio Speroni srl, nella persona del Sig. Mauro Speroni in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza, Via S. Margherita n.28 e stabilimento ubicato in Fidenza, Via S. Margherita n.28, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Fidenza in data 12/02/2015;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che nella domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 6590 del 19/02/2019 e acquisita da Arpae al prot. n. PG 27463 del 20/12/2019 si legge "*...con la presente si comunica l'apertura del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale presentata da Speroni Mauro qualità di legale rappresentante della ditta OLEIFICIO SPERONI SRL in data 11 febbraio 2019 prot. n. 5234...*"

- che, a seguito di richiesta di proroga, in data 30/08/2019 prot. n. PG 134564 e in data 13/09/2019 prot PG 141539 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 33373 del 28/02/2019 e in data 02/09/2019 prot PG 135205;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 145972 del 23/09/2019, successivamente sollecitati con nota del 05/05/2020 prot PG 65824;
- la richiesta di documentazione integrativa avanzata da parte del SUAP alla Ditta in data , acquisita al prot PG 134055 del 18/09/2020;
- la successiva richiesta di aggiornamento Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma avanzata con nota del 26/08/2021 prot PG 132464;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 30/12/2021 prot. Arpae n. PG 200595, tramite nota SUAP del 29/12/2021;
- la richiesta di pareri definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 11778 del 26/01/2022, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 23/02/2022 prot. Arpae n. PG 29854, tramite nota SUAP del 22/02/2022;

VISTI INFINE

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 1385 del 21/02/2022, acquisito al prot. Arpae n. PG 28462 del 21/02/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 25332 del 27/05/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 03/12/2019 e in data 16/05/2022), acquisito al prot. Arpae n. PG 91445 del 01/06/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che:

- che nel corso dell'istruttoria di della domanda di AUA sopra richiamata la Ditta "*..dichiara .. di ricadere ai sensi del "Allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 (...) Impianti e attività in deroga." - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1. - ...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Oleificio Speroni srl, nella persona del Sig. Mauro Speroni in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza, Via S. Margherita n.28 e stabilimento ubicato in Fidenza, Via S. Margherita n.28, relativo all'esercizio dell'attività di "*confezionamento olio alimentare*", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di *specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 25332 del 27/05/2022 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 1385 del 21/02/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 25332 del 27/05/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 03/12/2019 e in data 16/05/2022) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 7109/2019

Su disposizione del Dirigente

la RESPONSABILE DI FUNZIONE

Autorizzazioni Complesse

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

prot PG 28662
del 21/02/22

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Attività produttive

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Rif. Suap 39/2019 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta "OLEIFICIO SPERONI SRL", loc. Santa Margherita, Comune di Fidenza (PR).
Emissione parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

vista

- la documentazione ricevuta in data 20/02/2019 prot. 1965;
- le integrazioni del 02/09/2019 prot. 7316, del 25/09/2019 prot. 7976, del 08/05/2020 prot. 3209 e del 30/12/2021 prot. 9601;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per il recapito in pubblica fognatura dei seguenti apporti:
 - a) **SCARICO S1** (reflui industriali) scarico generato dai reflui prodotti dal lavaggio e pretrattati con impianto dedicato. A valle di quest'ultimo sono convogliati anche gli apporti di tipo domestico (servizi igienici ad uso del personale);
 - b) **SCARICO S2** (prima pioggia e dilavamento meteorico), scarico generato da aree di piazzali di transito veicoli di movimentazione cisterne e zone di carico-scarico, coperte e non, dotate di griglie di raccolta); zone soggette a potenziali sversamenti occasionali di oli vegetali sia in tempo di secca che per dilavamento di prima pioggia durante eventi piovosi;
 - c) **SCARICO S3 E SCARICO S4 NON DI COMPETENZA**
3. i limiti di cui al punto 2 non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2, e nello specifico:

PACCHETTO 3	
Lavorazioni oli e grassi	
pH	Azoto totale
COD	Azoto Ammoniacale (NH4+)
COD a pH 7 60' (mg/l)	Fosforo Totale (Ptot.)
BOD5	Grassi ed oli animali e vegetali
Solidi Sospesi Totali (105 °C)	Tensioattivi tot.

5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai pozzetti di prelievo a valle dei sistemi di trattamento aziendali ai tecnici incaricati dal Gestore per i controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129 o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it), indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non conformi o di volumi di acque meteoriche superiori al consentito;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

PEC

prot PG 91665
del 01/06/22

Fidenza, 27 maggio 2022

prot. 25332

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

**Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA OLEIFICIO SPERONI SRL. SANTA MARGHERITA N. 28. PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 11 febbraio 2019, prot. n. 5234, e alla documentazione integrativa pervenuta il 18 luglio, 30 agosto, 5 e 11 settembre 2019, rispettivamente prot. n. 27899, 33288, 34058, 34950, il 25 ottobre 2021 prot. n. 46279, 13 dicembre 2021, prot. n. 53785 e infine le integrazioni del 22 febbraio 2022, prot. n. 8223, ed alla richiesta di pareri definitivi, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE con nota pervenuta il 26 gennaio 2022, prot. n. 3375, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta Oleificio Speroni srl con sede legale e operativa in Fidenza a Santa Margherita n. 28, destinata a confezionamento di olio alimentare è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e impatto acustico, prettamente di competenza comunale dell'intero insediamento produttivo comprensivo dell'ampliamento aziendale;
- che in merito alla matrice scarichi dallo stabilimento si generano acque reflue da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura di seguito elencate:

- Scarico S1 (reflui industriali): scarichi generati dai reflui provenienti dal lavaggio e pretrattati con impianto dedicato. A valle di quest'ultimo sono convogliati anche gli apporti di tipo domestico (servizi igienici ad uso del personale);

- Scarico S2 (prima pioggia e dilavamento meteorico): scarico generato da aree di piazzali di transito veicoli di movimentazione cisterne e zone di carico-scarico, coperte e non, dotate di griglie di raccolta); zone soggette a potenziali sversamenti occasionali di oli vegetali sia in tempo di secca che per dilavamento di prima pioggia durante eventi piovosi;

Dallo stabilimento di generano anche le acque meteoriche con recapito nel fosso latero-stradale della strada Comunale identificata catastalmente "Case Rotte", identificato come S3, costituito da acque meteoriche-pluviali della copertura dei fabbricati preesistenti destinati a confezionamento e depositi. Lo scarico identificato come S4, è determinato dalla pavimentazione in asfalto del piazzale destinato a parcheggio, manovra mezzi aziendali e dagli scarichi della copertura dell'ampliamento del nuovo magazzino.

Nella parte ovest, nella zona di passaggio, tra il capannone e l'area a verde, sono stati posti in opera condotte diametro 1.000 metro per una lunghezza di mt. 30 al fine di accumulare mc. 23,5 di acque meteoriche da riutilizzare per l'irrigazione delle aree a verde poste ad ovest ed a sud lungo la strada comunale Case Rotte. Dentro la recinzione, vi è un pozzetto specifico per il campionamento prima che la condotta ad una quota ulteriormente inferiore, causa interferenza con le condotte pubbliche di fognatura ed acquedotto.

A fronte della valutazione dell'assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza aziendale, la ditta precisa di non ricadere nel campo di applicazione delle delibere in oggetto in quanto le aree pertinenti scoperte dei fabbricati sono destinate esclusivamente al parcheggio dei veicoli e al transito temporaneo per le attività di carico scarico della materia prima o confezionata. Altresì, nel piazzale si precisa che non avviene nessuna attività se non carico e scarico di prodotti già confezionati e imballati mediante le apposite bocche di carico coibentate.

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota pervenuta il 21 febbraio 2022, prot. n. 8092, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p)" *impianti trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi*" quali attività ad inquinamento atmosferico

scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore:

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 3 dicembre 2019, prot. n. 46369, parte integrante del presente parere, afferma che dalla disamina è emerso che tale relazione descrive sommariamente le attività svolte in tale opificio ed in particolare insiste sul fatto che queste attività fossero già state oggetto di un precedente parere favorevole in Conferenza dei Servizi dell'anno 2016. Altresì nella relazione si evince che da allora non è stata adottata alcuna modifica agli impianti e sistemi operativi dell'opificio in questione. La nuova costruzione, oggetto della domanda di autorizzazione unica ambientale, concerne solo la costruzione di un capannone, nella stessa area produttiva dell'opificio in menzione, dedicato alla sola attività di deposito senza significative emissioni rumorose.

Alla luce di quanto sopra ArpaE ritiene che tale dichiarazione possa essere considerata alla stregua di una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto .

- da ultimo, in merito alle modifiche progettuali, ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 16 maggio 2022, prot. n. 22393, parte integrante del presente parere, specifica che si rileva che allo stato attuale le condizioni progettuali e costruttive dell'opificio in oggetto permangono le stesse della domanda per la nuova costruzione, già analizzate nel 2019, ovvero concerne solo la costruzione di un capannone, nella stessa area produttiva dell'opificio in menzione, dedicato alla sola attività di deposito senza significative emissioni rumorose, ha confermato che, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in parte in tessuto consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. 73 del PSC e all'art. IV.18 (ARTIND) "ambite per attività

produttive esistenti di rilievo comunale” del RUE, e in parte in scheda di comparto n. 85 prevista dal PSC vigente con destinazione produttiva;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 21 febbraio 2022, prot. n. 8092, pervenuta lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 22213, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

rif. arpa PG-1-.2019.147467 del 25/09/2019

sinadoc 6691/19

Riferimento V.o prot.: 36936 del 25/09/19

N°pratica SUAP: 48/SUAP/2019/Fidenza

trasmesso PEC

al S.U.A.P.
COMUNE di Fidenza

Oggetto: OLEIFICIO SPERONI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). APERTURA DEL PROCEDIMENTO E TRASMISSIONE Parere relativo alla matrice Rumore. Riferimento 48/SUAP/2019 prot. n. 5234 del 11/02/2019.
PARERE FINALE.

E
Comune di Fidenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0046369/2019 del 03/12/2019 Firmatario: Luciano Bandini, Clara Carini

Relativamente all'istanza in oggetto si è ricevuta la relazione integrativa, come da questo Ufficio richiesto, con gli indici di protocollo qui in epigrafe menzionati.

Si è quindi proceduto alla disamina di tale relazione tecnica che debitamente firma del Tecnico Competente in Acustica -TCA-, Paola Micheli, e concordemente firmata da Mauro Speroni, quale soggetto rappresentante legalmente la Ditta "Oleificio Speroni" di Fidenza.

Dalla disamina è emerso che tale relazione descrive sommariamente le attività svolte in tale opificio ed in particolare insiste sul fatto che queste attività fossero già state oggetto di nostro parere favorevole in Conferenza dei Servizi dell'anno 2016.

Il TCA sostiene poi che da allora non è stata adottata alcuna modifica agli impianti e sistemi operativi dell'opificio in questione.

La nuova costruzione, oggetto della domanda di autorizzazione unica ambientale, concerne solo la costruzione di un capannone, nella stessa area produttiva dell'opificio in menzione, dedicato alla sola attività di deposito senza significative emissioni rumorose.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che tale dichiarazione possa essere considerata alla stregua di una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Mauro Speroni, in qualità di Legale rappresentante della ditta, Oleificio Speroni con sede in Santa Margherita di Fidenza (PR), **attestante** che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra **quindi**, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

Restando a disposizione si porgono *distinti saluti.*

Il Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente

rif. arpa PG/2022/15245 del 31/01/2022
sinadoc 7109/19
Riferimento V.o prot.: 4263 del 31/01/2022
N°pratica SUAP: 48/SUAP/2019/Fidenza
trasmesso PEC

al S.U.A.P.
COMUNE di Fidenza

Oggetto: OLEIFICIO SPERONI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). APERTURA DEL PROCEDIMENTO E TRASMISSIONE Parere relativo alla matrice Rumore. Riferimento 48/SUAP/2019 prot. n. 5234 del 11/02/2019. VOSTRA ISTANZA DI CONFERMA DI PARERE. **CONFERMA PARERE FINALE.**

Relativamente all'istanza in oggetto SI RILEVA che se allo stato attuale le condizioni progettuali e costruttive dell'opificio in oggetto permangono le stesse della domanda per la nuova costruzione, già analizzate nel 2019 (vedere atti pregressi), ovvero concerne solo la costruzione di un capannone, nella stessa area produttiva dell'opificio in menzione, dedicato alla sola attività di deposito senza significative emissioni rumorose, allora SI CONFERMA che, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

Restando a disposizione si porgono *distinti saluti.*

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.